

Cass. pen. Sez. I, (ud. 18-05-2006) 13-07-2006, n. 24272

Con sentenza del 13 giugno 2005 la Corte d'appello di Firenze, sezione terza penale, confermava la sentenza pronunciata il 19 maggio 2004 dal Tribunale di Montepulciano che aveva dichiarato I.G.R.A. e D.B.S. responsabili del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 10, per avere, in concorso fra loro, assunto alle proprie dipendenze quali collaboratori della ditta "Bimbolandia" due cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno (reato accertato in (OMISSIS) il (OMISSIS)) e, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, li condannava alla pena di Euro milletrecento di ammenda.

Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, I. e D.B., i quali lamentano: a) violazione ed erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p., essendo prevedibile, con criterio ex ante, sin dalla fase delle indagini preliminari, l'irreperibilità dei testi, i verbali delle cui dichiarazioni venivano così non validamente acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; b) carenza e perplessità della motivazione in ordine alla posizione di D.B., in assenza della prova che lo stesso avesse assunto incarichi di rappresentanza legale o di gestione della ditta, la cui unica responsabile era la I.; c) erronea qualificazione giuridica del fatto, da inquadrare nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, commi 12 e 10, con conseguente prescrizione del reato e carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto.

Motivi della decisione

1. Occorre preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, così come modificato dalla L. 24 novembre 1999, n. 468, sono inappellabili le sentenze di condanna relative, tra l'altro, a reati puniti con la sola pena pecuniaria.

All'epoca dei fatti oggetto del presente processo la contravvenzione contestata ai due ricorrenti era punita esclusivamente con l'ammenda e solo successivamente il legislatore ha introdotto anche la sanzione dell'arresto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'appello era inammissibile, e che l'impugnazione in data 9 giugno 2004 deve essere qualificata come ricorso per cassazione.

2. Tanto premesso in ordine alla qualificazione dell'impugnazione, il Collegio formula le seguenti considerazioni in relazione ai motivi di ricorso per cassazione prospettati dalla difesa.

3. Ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Torcasio, rv. 225470).

Ciò posto, ai fini della legittimità della lettura e acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da persone che non siano poi comparse al dibattimento, in quanto irreperibili per cause non prevedibili al momento dell'esame, non è viziata la decisione del giudice di merito che, come nel caso in esame, ritenga imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto per la sola circostanza che i testi siano cittadini stranieri, in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità

di una loro irreperibilità, valutata con giudizio ex ante, non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque cittadino italiano (Sez. 6, 10 febbraio 2004, ric. Micheletti ed altri, rv. 228873).

3. Anche la seconda e la terza censura non sono fondate.

Il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 1, e successive modifiche - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - si configura in relazione a qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e per qualsiasi numero di lavoratori assunti, essendo finalizzato a sanzionare le indebite assunzioni sia da parte di colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata che da parte del cittadino, il quale assuma alle sue dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell'ambito della collaborazione personale o familiare (Sez. I, 12 aprile 2005, n. 16431, ric. P.G. in proc. Bincoletto, rv. 231576).

La sentenza impugnata ha fornito su questi punti motivazione congrua e logica in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e alla esatta qualificazione giuridica della condotta contestata ai ricorrenti.

Per "datore di lavoro" deve intendersi colui che, come nel caso in esame, procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta (Sez. I, 22 giugno 2005, n. 34229, ric. Nobile, rv. 232222).

Infine, la norma non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione (Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 8661, rie. Pace, rv. 230911).

Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, laddove con motivazione puntuale e compiuta ha valorizzato il contenuto della testimonianza di H.K. dalla quale risulta che era stato D.B. ad assumere i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, che era intestato al ricorrente il camion all'interno del quale i lavoratori alloggiavano e con cui si provvedeva al trasporto delle attrezzature della giostra della ditta "Bimbolandia", formalmente intestata alla Intruglio, e che, infine, o cittadini extracomunitari ricevevano proprio da D.B. direttive in ordine all'attività da svolgere.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello in data 9 giugno 2004 come ricorso per cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2006